

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 161

Anno 46

13 agosto 2015

N. 215

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2015, N. 1155

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo
- Approvazione Programma Operativo 2016 con valenza di Avviso pubblico - Misura
“Investimenti”**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2015, N. 1155

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione Programma Operativo 2016 con valenza di Avviso pubblico - Misura "Investimenti"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che abroga il Regolamento (CE) n. 1234/2007;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;
- il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vitivinicolo, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) sulla base dell'accordo tecnico del 26 febbraio 2013 intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmesso alla Commissione Europea con nota prot. 1834 del 1° marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato, che contiene tra l'altro la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2014-2018;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti", come modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5493 del 29 settembre 2014 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2634 del 22 aprile 2015;

Visto inoltre il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto infine il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con propria deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 8 giu-

gno 2015;

Preso atto che il citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831/2011, come da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2634/2015 prevede:

- la concessione di un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
 - l'adozione da parte delle Regioni delle determinazioni per applicare la Misura "Investimenti", ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità;
- Atteso:

- che le operazioni individuate e riportate nel citato Decreto Ministeriale n. 1831/2011 come modificato dal Decreto Ministeriale n. 2634/2015, sono redatte in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarità definiti nel capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità" sezione 14.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3280 del 22 maggio 2015 recante "Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2015/2016" che ha ripartito tra le Regioni, relativamente a tale campagna, la dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura Investimenti, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 3.852.315,00;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente deliberazione all'approvazione del Programma Operativo – con contestuale funzione di Avviso pubblico – per la concessione di aiuti a valere sulla Misura "Investimenti" inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per l'annualità 2016 a valere sulle risorse nazionali, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato infine che l'intervento in oggetto rientra a tutti gli effetti fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997 in quanto - ai fini della massima efficacia della scelta programmatoria - occorre prevedere una gestione diretta a livello regionale;

Ritenuto, infine, necessario per semplificare la fase gestionale, prevedere che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto della presente deliberazione ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere assunte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1135 in data 14 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Programma Operativo 2015 con funzione di Avviso pubblico relativo alla Misura "Investimenti";
- la determinazione dirigenziale n. 17362 del 24 novembre 2014, come modificata dalla successiva determinazione n. 17646 in data 27 novembre 2014, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande presentate, in esito al predetto avviso pubblico;

Richiamato in particolare:

- l'Allegato 1 alla citata determinazione n. 17646/2014 con-

tenente la graduatoria relativa alle n. 77 domande ritenute ammissibili, nelle quali sono indicati il punteggio complessivamente attribuito, la spesa massima ammissibile ed il contributo massimo concedibile a ciascun richiedente;

- l'Allegato 2 alla citata determinazione n. 17362/2014 contenente l'elenco delle domande ritenute non ammissibili;

Dato atto:

- che fra le domande ritenute non ammissibili era compresa quella presentata da Bovina Fabio "Azienda Agricola Botti" in quanto, a seguito di richiesta di documentazione integrativa, non aveva provveduto a dare alcun riscontro in tempi utili;
- che con richiesta di accesso agli atti, inoltrata per vie brevi al Servizio Aiuti alle imprese, l'azienda in oggetto ha prodotto documentazione dimostrante l'invio di quanto richiesto;
- che, conseguentemente il Servizio Aiuti alle imprese ha provveduto a verificare la Posta Elettronica Certificata ricevuta nel periodo considerato ed è emerso che quanto richiesto era stato correttamente inoltrato, entro la scadenza prevista e precisamente in data 4/11/2014;

Atteso che, in relazione alle circostanze descritte, il Servizio Aiuti alle imprese ha conseguentemente provveduto a reinserire la suddetta azienda tra quella ammissibili ad aiuto e ad attribuire il punteggio, secondo i criteri di priorità di cui al punto 7 dell'Allegato 1 alla deliberazione 1135/2014, modificando con determinazione dirigenziale n. 6739 del 29 maggio 2015, l'Allegato 1 alla determinazione n. 17646/2014;

Verificato che il punteggio totale spettante a Bovina Fabio "Azienda Agricola Botti" colloca l'azienda in posizione utile ai fini dell'accesso agli aiuti richiesti e che pertanto il responsabile del procedimento ha provveduto, con nota in data 5 giugno 2015 con Prot. PG.0386392, a chiedere la conferma della volontà a realizzare l'investimento proposto consistente in una spesa massima ammissibile di € 144.393,34 a fronte di un contributo massimo concedibili di € 57.757,34;

Atteso che con nota in data 15 giugno 2015, acquisita al PG.2015.417025 del Servizio Aiuti alle imprese in pari data, l'azienda in oggetto ha confermato la volontà di realizzare il progetto approvato, chiedendo al contempo una proroga al 29 febbraio 2016 in quanto non in grado di realizzare opere ed acquisti entro il termine ultimo fissato con deliberazione n. 1135/2014 al 31 luglio 2015;

Dato atto che detta richiesta non è compatibile con la disciplina dell'OCM vitivinicola misura "Investimenti" che impone che i pagamenti ai beneficiari finali a valere sulla campagna 2014/2015 debbano essere perfezionati entro il 15 ottobre 2015;

Considerato tuttavia che questa Amministrazione ha il dovere di tutelare il diritto acquisito dell'impresa Bovina Fabio "Azienda Agricola Botti" alla realizzazione del progetto proposto ed al conseguente ottenimento dei contributi spettanti;

Ritenuto pertanto di riservare a detta impresa - a valere sulle disponibilità assegnate con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 maggio 2015 - la somma di 57.757,34 Euro a fronte della ripresentazione del medesimo progetto sul Programma Operativo approvato con la presente deliberazione, dando atto che detto importo potrà essere ridefinito in diminuzione a seguito degli esiti dell'istruttoria tecnica sugli atti progettuali;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 in data 11 novembre 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33", n. 68 in data 27 gennaio 2014 recante "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016" e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Richiamate infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi
delibera:

di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

1) di approvare - nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto - il Programma Operativo della Misura "Investimenti" Annualità 2016, inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo a valere sulle risorse nazionali di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3280 del 22 maggio 2015;

2) di dare atto che la gestione del Programma di cui al precedente punto 2) è di competenza diretta dell'Amministrazione regionale in quanto l'intervento rientra, a tutti gli effetti, fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera 1) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997;

3) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo di cui al precedente punto 2) ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo siano disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie;

4) di riservare all'impresa Bovina Fabio "Azienda Agricola Botti" - a valere sulle disponibilità assegnate con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 maggio 2015 - la somma di Euro 57.757,34 a fronte della ripresentazione sul Programma Operativo di cui al punto 2), del medesimo progetto risultato ammissibile a seguito della modifica dell'Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 17646/2014, formalizzata con successiva determinazione dirigenziale n. 6739/2015, dando atto che detto importo potrà essere ridefinito

nito in diminuzione a seguito degli esiti dell'istruttoria tecnica sugli atti progettuali;

5) di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015 – il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'invio dello stesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad Agea e ad Agrea, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011.

Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura “Investimenti”

Annualità 2016

DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento Delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;

Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vitivinicolo, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) sulla base dell'accordo tecnico del 26 febbraio 2013 intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmesso alla Commissione europea con nota prot. 1834 del 1° marzo 2013 in conformità a quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato, che contiene tra l'altro la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2014-2018;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti", come modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5493 del 29 settembre 2014 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 2634 del 22 aprile 2015;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3280 del 22 maggio 2015 recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2015/2016";

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione

Europea con Decisione di esecuzione C(2015)3530 final del 26 maggio 2015, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta Regionale n. 636 dell'8 giugno 2015.

FINALITA'

La Misura "Investimenti", attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, è finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle imprese.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- favorire l'innovazione e l'introduzione di tecnologie innovative;
- valorizzare le produzioni di qualità.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere sulle risorse destinate alla Misura "Investimenti" dal Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo per l'annualità 2016 (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3280 del 22 maggio 2015) pari a Euro 3.852.315,00.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli - individuati nell'allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1.BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato:

- a) alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli, quali precedentemente definiti, attraverso la prevalente

acquisizione della materia prima da terzi (acquisto e/o conferimento da soci) e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative;

- b) alle imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Dette imprese devono investire in strutture di trasformazione e/o commercializzazione ubicate sul territorio regionale.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2003.

Sono ammesse ad aiuto esclusivamente microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e secondo le disposizioni di attuazione di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

L'allegato A) al presente Programma Operativo sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa per tutte le tipologie di beneficiari.

2.VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

1. costruzione/ristrutturazione di immobili;
2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici funzionali all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all'e-commerce;
5. acquisto di software;
6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

La voce di spesa di cui al punto 6. non può superare il 5% del costo complessivo del progetto.

Per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi

dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui alla lettera e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

3.LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta quali definite al paragrafo 2;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti non strettamente funzionali ad un miglioramento e/o potenziamento e/o innovazione del un processo produttivo aziendale;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda e gli investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di aiuto. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato nel caso risulti già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria) e nel caso di beni (macchinari, attrezzature, impianti) consegnati antecedentemente con riferimento a DDT o fatture accompagnatorie.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;

- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- acquisto di impianti e macchinari generici;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- spese di noleggio attrezzature;
- investimenti oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di mutui/prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 50 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4.NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nel 40% calcolata sul totale della spesa ammissibile.

I suddetti aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

5.IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di Euro 40.000,00 ed una dimensione massima di Euro 1.000.000,00.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese tecniche.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi massimi. In questo caso il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei limiti di spesa precedentemente definiti.

E' ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare uno o più stabilimenti ed un solo sito internet finalizzato all'e-commerce.

Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento o cantina aziendale e/o punto vendita.

6.CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese richiedenti potranno accedere ai benefici di cui al presente Programma Operativo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già precedentemente definiti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Programma Operativo;
- b) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- c) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (permesso di costruire);

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

L'impresa deve inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, che verrà controllata d'ufficio successivamente al ricevimento della domanda, ai sensi della normativa vigente.

7.CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti e le condizioni di cui al presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando quali criteri di ordinamento le seguenti tipologie di priorità:

7.1 Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute da uve certificate biologiche ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e conseguente normativa nazionale di attuazione, ed ha un peso massimo di **10 punti**.

Sono attribuiti **10 punti** nel caso del 100% di produzioni biologiche (**0,1 punto per ogni punto percentuale**).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di materia prima (uva) certificata biologica, rapportato ai quantitativi totali della materia prima prodotta/acquisita (uva), espressi in quintali.

I quantitativi presi a riferimento sono quelli risultanti **dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2015 vendemmia 2014-2015)**.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche in cui siano indicati i quantitativi di materia prima biologica, supportata da idonea certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione.

Nel caso di soggetti che trasformino uva acquisita da terzi la dichiarazione sostitutiva suddetta dovrà contenere anche i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i CUA dei soggetti cedenti.

Il punteggio, se richiesto, sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

7.2 Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni della viticoltura DOP (DOCG e DOC), IGP (IGT) riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e conformi al Regolamento (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

a) Produzioni IGP (IGT)

Sono attribuiti: **8 punti** nel caso del 100% di produzioni IGP (**0,08 punto per ogni punto percentuale**).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale tra i quantitativi espressi in quintali di uva rivendicata per IGP ed il quantitativo totale di uva prodotta/acquisita. I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli **risultanti dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2015 vendemmia 2014-2015)**.

Nel caso di soggetti che trasformino uva acquisita da terzi occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche contenente i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i CUA dei soggetti cedenti.

Il punteggio, se richiesto, sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

b) Produzioni DOP (DOC E DOCG)

Sono attribuiti **20 punti** nel caso del 100% di produzioni DOP (**0,2 punto per ogni punto percentuale**);

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra il prodotto finito certificato DOP espresso in hl ed il quantitativo totale di prodotto finito (vino) lavorato.

I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli **risultanti dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2015 vendemmia 2014-2015)**.

Il punteggio sarà attribuito, se richiesto sulla base dei dati dell'organismo di controllo Valoritalia **con riferimento alle produzioni dell'ultimo anno solare precedente alla data di presentazione della domanda**.

Nel caso di soggetti che lavorino vino acquisito da terzi occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche contenente i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i CUA dei soggetti cedenti.

Il punteggio, se richiesto, sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

c) Valorizzazione di Vino atto a DOP

Questo parametro vuole valorizzare le produzioni di qualità indipendentemente dalla successiva certificazione da parte dell'Ente preposto.

Sono attribuiti **14 punti** nel caso del 100% di produzioni atte a DOP (**0,14 punto per ogni punto percentuale**);

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra il quantitativo di prodotto finito atto a produzioni DOP espresso in hl. e il totale di prodotto finito (vino) lavorato.

I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli risultanti **dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2015 vendemmia 2014-2015)**.

Nel caso di soggetti che lavorino vino acquisito da terzi occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche contenente i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i CUA dei soggetti cedenti.

Il punteggio, se richiesto, sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

Qualora un soggetto presenti vino DOP certificato da Valore Italia e, contestualmente, vino atto a DOP al fine del calcolo del punteggio quest'ultimo sarà quantificato sottraendo ai quantitativi espressi nel quadro G, prima colonna "vino ottenuto" della denuncia di produzione, quelli già oggetto di certificazione.

Esempio

Quadro G 10.000 hl: 25% certificato 75% atto

$$25 \times 0,2 = 5$$

$$75 \times 0,14 = 10,5 \quad \text{Totale 15,5 Punti}$$

Questo esempio si riferisce al caso più semplice perchè, ovviamente, se nella denuncia di produzione sono presenti anche vini comuni le percentuali terranno conto anche di questi valori quantitativi.

7.3 Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di **6 punti**.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità, intestate all'impresa richiedente. A questa certificazione è attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità, intestate all'impresa richiedente. A questa certificazione sono attribuiti 2 punti; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A questa certificazione è attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento, rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A queste certificazioni è attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- soggetti in possesso di "rating di legalità delle imprese" (articolo 5-ter del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). E' attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

8.CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione della graduatoria, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 7), verranno ordinati in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;
- investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

In caso di ulteriore parità prederanno gli investimenti proposti da imprese con maggior fatturato.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato al 30 settembre 2015.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza. Tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, **pena la non ammissibilità**:

- 1) scheda relativa agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento di cui all'allegato B;
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento dei suddetti impegni;

- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati;

4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente;

5) progetto definitivo composto di: sintetica relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico dal sito E-R Agricoltura). Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;
- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento;
- opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato C);
- per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in progetto il beneficiario dovrà indicare in apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti (tipologia ed estremi del documento e indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato) in applicazione dell'art. 43 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Legge 183/2011).

Nel caso il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante in cui siano riportati gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio, i dati relativi allo stesso al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Detti estremi dovranno obbligatoriamente essere formalmente trasmessi al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre il **30 ottobre 2015**, pena la decadenza della domanda di aiuto.

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato;

6) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione a firma del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;

7) dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:

- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi,
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche nel caso di imprese individuali o società di persone (allegato D);

La dichiarazione dovrà attestare:

a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;

b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);

c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;

d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;

e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti;

8) dichiarazione sostitutiva per i controlli "antimafia" previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello di cui all'Allegato E. Nelle ipotesi di contributo superiore alla soglia di 150.000 Euro la dichiarazione deve comprendere anche i familiari e i conviventi (Art. 85 comma 3).

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui ai precedenti punti 7. e 8.

10. MODALITÀ E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale

Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi **entro 45 giorni**, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio, acquisite le designazioni del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, individua i collaboratori regionali che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate risultate ammissibili, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero progressivo di domanda AGREA.

Il Responsabile del procedimento acquisirà dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali gli elementi necessari per l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 ed alle produzioni di qualità ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità.

Compete infine al Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione degli ulteriori controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi del procedimento le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

11.UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, entro 15 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate a confermare formalmente la volontà a realizzare il progetto presentato.

La suddetta conferma dovrà essere prodotta entro 10 giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto di detto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

Successivamente, il dirigente competente – in esito all'istruttoria tecnica specifica svolta sugli atti progettuali - provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce di beneficiari verranno utilizzate nell'ambito della graduatoria stessa.

12.TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti approvati dovranno essere realizzati inderogabilmente **entro il termine del 29 luglio 2016**.

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali: ciò premesso di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola iniziativa ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso per il bene in sede di concessione.

13.MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Tutte le domande di pagamento dovranno essere inoltrate al Servizio Aiuti alle imprese, utilizzando l'applicativo SOP, predisposto da AGREA, entro e non oltre il termine del **29 luglio 2016** con allegata tutta la documentazione prescritta nell'atto di concessione.

Si anticipa peraltro che la rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa. Nel rispetto di quanto disposto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MIPAAF saranno ritenuti ammissibili solo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.Ba);

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo), fatte salve gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;

- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza.

14.LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione.

Resta fermo che – in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

15.CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 10. afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco prima dell'effettuazione del pagamento per verificare la corretta realizzazione dell'investimento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

16.INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma,

della L.R. n. 15/1997 o in funzione di specifiche disposizioni riconducibili ai provvedimenti di riferimento.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli impianti fissi e quinquennale per ogni altro bene, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 15/1997. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata.

17.REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente paragrafo 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo e/o nell'atto di concessione;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa,
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura,

nonché alla segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

La rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente alla conferma di volontà alla realizzazione delle stesse ed alla concessione dell'aiuto è equiparata alla non realizzazione del progetto e comporta, oltre alla revoca l'applicazione delle suddette sanzioni ed esclusioni.

18.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott. ssa Gianna Claudia Orlandini del Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico- venatorie – Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, n. 8, 40127, Bologna – Tel.: +39.051.5274876 - Fax: +39.051.5274669.

19.DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Per gli aspetti tecnici e autorizzativi relativi ai progettazione/attuazione di opere ed acquisti il referente è:

➤ Dott. Giovanni Pusceddu

Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Regione Emilia-Romagna Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274723 - Fax: +39.051.5274669

Per gli aspetti specifici connessi all'OCM vitivinicola il referente è:

➤ Dott. Massimo Barbieri

Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Regione Emilia-Romagna

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274507 - Fax: +39.051.5274337

Allegato A

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”**DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18 MAGGIO 2005****MICROIMPRESA**

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati < 10 (ULA)

Fatturato annuo \leq 2 Meuro

oppure

Totale di bilancio \leq 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50

Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250

Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 10 e ≤ 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per

più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18 ore, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;

b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Allegato B

SCHEDA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA**RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

- 1) Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
- 2) Installazioni esistenti;
- 3) Titolo del progetto;
- 4) Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
- 5) Ubicazione dell'investimento previsto;
- 6) Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1. Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2. Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3. Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4. Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5. Impianti specifici	A preventivo	€	
6. Macchinari specifici	A preventivo		
7. Arredi	A preventivo		
8. Creazione/implementazione di siti internet	A preventivo	€	
9. Acquisto di software	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE		€	
10. Spese tecniche (max 5%)		€	
TOTALE GENERALE		€	

- 1) Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate;
- 2) Descrizione dei vantaggi economici derivanti a seguito della realizzazione del progetto.

Allegato C

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Impianti specifici							
1)							
2)							
Macchinari, attrezzature, arredi							
1)							
2)							
Siti Internet							
1)							
2)							
Software							
1)							
2)							
Altro (opere edili e affini complementari, strutture prefabbricate, ecc)							
1)							
2)							

Allegato D**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI**
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ () il
__/__/____, C.F. _____ e residente a _____ (), in via/p.zza
_____ n. __, in qualità di _____

DICHIARA E ATTESTA
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e la sussistenza di un normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

Tali dati sono desumibili dai dati riportati nella denuncia dei redditi allegata.

(timbro e firma)

Il dichiarante

N.B. : La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.

Allegato E

**DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA PREFETTURA
COMPETENTE**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt_ nat__ nato a

il

residente a via

nella sua qualità di dell'impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

OGGETTO SOCIALE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/2001
(OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_____, il _____

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Compilare in formato word o a stampatello

I sottoscritt_ (nome e cognome)
 nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
 a _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice
 Fiscale _____
 in _____ qualità
 di _____
 della
 società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante(*)

N. B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello

Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per “**familiari conviventi**” si intendono “**chiunque conviva**” con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

	Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
Impresa individuale	1.titolare dell'impresa 2.direttore tecnico (se previsto) 3.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Associazioni	1.legali rappresentanti 2.membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3.familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Società di capitali o cooperative	1.legale rappresentante 2.amministratori 3.direttore tecnico (se previsto) 4.membri del collegio sindacale 5.socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6.socio (in caso di società unipersonale) 7.membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 8.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Società semplice e in nome collettivo	1.tutti i soci 2.direttore tecnico (se previsto) 3.membri del collegio sindacale (se previsti) 4.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Società in accomandita semplice	1.soci accomandatari 2.direttore tecnico (se previsto) 3.membri del collegio sindacale (se previsti) 4.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Società estere con sede secondaria in Italia	1.coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2.direttore tecnico (se previsto) 3.membri del collegio sindacale (se previsti) 4.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1.coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2.membri del collegio sindacale (se previsto) 3.familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1.Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2.direttore tecnico (se previsto) 3.membri del collegio sindacale (se previsti)

	4.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1.legale rappresentante 2.componenti organo di amministrazione 3.direttore tecnico (se previsto) 4.membri del collegio sindacale (se previsti) 5.ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 % oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1.legale rappresentante 2.eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3.direttore tecnico (se previsto) 4.imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5.membri del collegio sindacale (se previsti) 6.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)
Raggruppamenti temporanei di imprese	1.tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2.direttore tecnico (se previsto) 3.membri del collegio sindacale (se previsti) 4.familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 (<i>per le ipotesi di contributi superiori alla soglia di 150.000 Euro</i>)